

PARCHEGGI AUTO

RIMBORSO E TRATTAMENTO FISCALE

Il trattamento del rimborso al dipendente (o amministratore) del parcheggio, così come della deducibilità e detrazione del costo, dipende da una serie di fattori. Recentemente l'AdE ha precisato che il rimborso delle spese per il parcheggio (non documentato da fattura intestata al datore di lavoro) va inquadrato fra le "altre spese" di cui all'articolo 51 comma 5 del TUIR con la conseguente tassazione nel cedolino del dipendente (o amministratore) quando l'azienda pratica, per le trasferte, il metodo dell'indennità forfetaria o quello misto; rimane escluso da imposizione invece – ma **solo se non supera € 15,49** giornalieri (€ 25,82 se all'estero) – nel caso di utilizzo del rimborso analitico (purché attestato a piè di lista).

Il caso

Dobbiamo rimborsare ai dipendenti in trasferta e/o all'amministratore della società il costo del parcheggio di cui non è stata chiesta fattura; spesso si tratta del corrispettivo pagato attraverso parchimetri non presidiati e pertanto abbiamo solo lo scontrino. In alcuni casi non si tratta di trasferte avvenute con l'auto aziendale (impiegata in altre trasferte) ma di quella personale della persona autorizzato all'utilizzo a cui fa seguito il rimborso chilometrico a piè di lista. Quali sono le regole per il cedolino di chi percepisce il rimborso ed il trattamento dei costi per l'azienda? E come funziona la deducibilità per l'azienda?

Risposta

Ai fini della deducibilità (costi per l'azienda) e della detraibilità (dell'Iva) la soluzione del caso va affrontata distinguendo le ipotesi che seguono e che, come si potrà notare, dipendono dal fatto che il veicolo sia o meno aziendale ovvero che (nel primo caso in particolare) sia stata o meno richiesta (e ottenuta) fattura intestata all'azienda. Ai fini dell'irrelevanza o meno dalla tassazione Irpef (e Inps) del rimborso nel cedolino del dipendente o dell'amministrato, la situazione dipende invece dal metodo utilizzato dall'azienda per la gestione dei rimborsi per viaggi e trasferte. In sintesi, le varie situazioni possono essere così raggruppate:

a) per le auto aziendali è ragionevole applicare la stessa disciplina prevista per gli altri costi dell'autoveicolo¹ e quindi:


- ai fini Iva (se la fattura è intestata all'azienda) si può detrarre il 40% dell'Iva per le autovetture; 100% per gli autocarri "sinceri";
- ai fini dei redditi il costo è deducibile al 20% (l'80% va ripreso in dichiarazione redditi) per le autovetture; 100% per gli autocarri;
- nel particolare caso dell'auto in benefit ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta la deduzione redditi spetta al 70% (anziché al 20%); nel particolare caso dell'auto in uso benefit all'amministratore la deducibilità funziona diversamente (nel senso che non vale la deduzione del 70% ai fini IIDD) e la deducibilità dei costi è riconosciuta integralmente per quelli "coperti" dal benefit mentre seguono le regole ordinarie (20%) la parte dell'eccedenza; l'iva rimane detraibile al 40%, sempre previo possesso della fattura, salvo il caso della detraibilità integrale (100%) laddove il benefit, anziché applicato in busta, venga fatturato dall'azienda al dipendente con assoggettamento ad Iva di corrispettivo almeno pari al benefit² (secondo la DRE Lombardia quest'ultima agevolazione vale però solo per l'auto assegnata con fatturazione ai dipendenti ma non anche per il medesimo caso applicato verso gli amministratori)³.

¹ Anche se si potrebbero trovare opinioni diverse depono in tal senso, ad esempio, il fatto che fra le spese d'impiego nell'articolo 19-bis1 lett. d) del dPR 633/72 vengano citati i transiti stradali e nell'articolo 164 del TUIR si parli genericamente di "spese e altri componenti negativi". Nella CM 48/E/98, inoltre, è stato precisato che fra le citate "spese e altri componenti negativi" relative ai mezzi di trasporto da considerare secondo le limitazioni del citato articolo 164 (già 121-bis) del TUIR ci sono anche quelle di "custodia".

² Benefit che quindi si azzera ai fini del reddito imponibile dell'assegnatario (cedolino del dipendente o amministratore).

³ Vedi www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > Contabilità, bilancio IIDD e Irap > Veicoli: trattamento fiscale.

b1) per le auto private del dipendente, si passa per il rimborso a piè di lista (e il LUL)⁴ In tal caso va prestata attenzione al fatto che – ferma restando la deducibilità per l’azienda – eventuali rimborsi fanno reddito per il dipendente se relativi a “trasferte” nel comune⁵; per quelli fuori comune la situazione cambia a seconda di come avvengono i rimborsi in azienda:
(i) metodo forfetario,
(ii) misto o
(iii) analitico.



Nei primi due casi⁶ le “altre spese” di cui all’articolo 51 comma 5 del TUIR vanno tassate in capo al dipendente; nel terzo no, ma a condizione che siano attestate nel rimborso a piè di lista e con esonero valido solo fino all’importo di € 15,49 giornalieri (€ 25,82 se all’estero); oltre vanno tassate nel cedolino al pari delle altre retribuzioni imponibili. Nella **risposta n. 5/2019** l’AdE ha infatti precisato di ritenere che fra le suddette “altre spese” rientrano anche quelle ascrivibili ai parcheggi⁷;

b2) per l’auto privata dell’amministratore, vale quanto indicato nel caso b1;

c) utilizzo dell’auto aziendale ma la spesa del parcheggio non è documentata da fattura (o ricevuta) intestata all’azienda, si ritiene che il trattamento debba seguire quanto indicato per il caso **b1 e b2**.

L’Ufficio Fiscale o Sindacale/lavoro dell’Associazione rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it. lavoro@apindustria.vi.it

⁴ Cfr. Vademecum del libro unico sul lavoro Ministero del lavoro del dicembre 2008.

⁵ Secondo l’articolo 51 comma 5, ultimo periodo, del Tuir “*le indennità o i rimborsi di spese per trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito*” del dipendente (o amministratore).

⁶ Secondo l’articolo 51 comma 5, primo e secondo periodo del TUIR le indennità di trasferta fuori territorio comunale sono tassate in capo al dipendente (o amministratore) per la parte eccedente € 46,48 al giorno (€77,47 per trasferte all’estero), al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto oppure di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di 1/3 ovvero di 2/3 nel caso di rimborso sia delle spese di viaggio che di quelle di vitto.

⁷ Non dissimili sono le conclusioni per gli eventuali rimborsi di ricariche auto elettrica (per costi non documentati con fattura intestata all’azienda) che il dipendente dovesse ricevere per la ricarica dell’auto elettrica, ancorché aziendale, e sostenuti in trasferta nell’esclusivo interesse dell’azienda. Per l’eventuale rimborso della ricarica effettuata presso la propria abitazione (ancorché con riferimento all’auto in uso promiscuo con benefit) va inoltre rilevato che per l’AdE (risposta 421/2023) il rimborso va completamente tassato (come fosse una retribuzione) in capo al dipendente; tanto più, quindi, quando l’auto è privata.

a cura di Francesco Zuech
del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – fiscale@apindustria.vi.it